

[Home](#) » [Notizie](#) » [Opere edili](#) » Prodotti da Costr...

Prodotti da Costruzione: approvato il nuovo regolamento CPR

Cosa prevede l'aggiornamento 2024 al Regolamento sui Prodotti da Costruzione (CPR) 305/2011. Disponibile il testo ufficiale in italiano

di [Redazione Tecnica](#) / 11 novembre 2024

Tempo di lettura stimato: 8 minuti



Dopo l'adozione del 5 novembre scorso è stato pubblicato in Gazzetta Europea del 18 dicembre 2024 il nuovo Regolamento prodotti da Costruzione (CPR) il quale entrerà in vigore da martedì 7 gennaio 2025. Il testo modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e, abrogando il regolamento (UE) 305/2011, fissando **nuove condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.**

Il CPR Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 definisce le **condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione**, stabilendone i requisiti di base per la descrizione della **prestazione di tali prodotti** in relazione alle loro **caratteristiche essenziali** e per l'uso della **marcatatura CE**.

L'obiettivo dell'aggiornamento è accelerare la **transizione verde** rendendo i **prodotti sostenibili uno standard**, adeguarli ai principi dell'**economia circolare** e rendere più trasparente il mercato attraverso nuovi **sistemi digitali**.

Attiva subito la [piattaforma openBIM collaborativa](#) per il settore AEC, hai subito gratis una suite completa di app di produttività e 10 GB di spazio cloud gratuito.

A cosa serve il regolamento CPR sui prodotti da costruzione

Secondo le norme vigenti negli Stati membri, **le opere di costruzione sono concepite e realizzate in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza** delle persone, degli animali domestici o dei beni e da non danneggiare l'ambiente.

A tal fine vengono definite **specifiche tecniche armonizzate per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione.**

Mediante l'apposizione della **marcatatura CE** al prodotto da costruzione, i produttori dovrebbero dichiarare che si assumono la responsabilità della conformità del prodotto alla dichiarazione di prestazione.

Il Regolamento CPR stabilisce i **requisiti base** e le caratteristiche essenziali armonizzate che tutti i prodotti, progettati per essere installati in modo permanente nelle opere di ingegneria civile (es: abitazioni, edifici industriali e commerciali uffici ospedali commerciali, uffici, ospedali, scuole, metropolitane, ecc.), devono garantire per l'ambito di applicazione.

I requisiti di base delle opere di costruzione sono:

- resistenza meccanica e stabilità;
- sicurezza in caso di incendio;
- igiene salute e ambiente;
- sicurezza e accessibilità nell'uso;
- protezione contro il rumore;
- risparmio energetico e ritenzione del calore;
- uso sostenibile delle risorse naturali.

Cosa prevede il regolamento CPR sui Prodotti da Costruzione

Il regolamento CPR definisce:

- le condizioni relative all'immissione sul mercato dei prodotti da costruzione;
- i criteri di valutazione delle prestazioni per questi prodotti;
- le condizioni di utilizzo della marcatatura CE.

Quando il fabbricante decide di immettere sul mercato un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, è tenuto a compilare una **dichiarazione di prestazione (DoP)** che riporta informazioni:

- sui **sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto (AVCP)**;
- sull'uso o gli **usi previsti** del prodotto;
- sulla **prestazione** dichiarata.

Alla dichiarazione di prestazione il fabbricante deve apporre la **marcatatura CE**.

La marcatatura CE è la dichiarazione obbligatoria rilasciata dal fabbricante di un prodotto regolamentato nell'Unione Europea, che dimostra come il prodotto sia conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalle direttive applicabili.

L'apposizione della marcatatura CE comporta anche l'obbligo di fornire delle informazioni sul prodotto da riportare sull'etichetta che deve essere affissa in maniera visibile, leggibile e indelebile.



Download Gratuito
[Regolamento \(UE\)
n. 305/2011](#)

Quali sanzioni prevede il D.Lgs. 106/2017

Il D.Lgs. 106/2017 disciplina l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento CPR.

L'art. 20 al comma 1 del decreto **sanziona il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione o il collaudatore** che, nell'ambito delle specifiche competenze, utilizza prodotti non conformi al regolamento CPR con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 24.000,00 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000,00 euro a 50.000,00 euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio.

Il **progettista dell'opera** che prescrive prodotti non conformi o in violazione di una delle disposizioni in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.



Download Gratuito
[D.Lgs. 106/2017 -
Prodotti da
costruzione](#)

Cosa prevede il nuovo regolamento europeo 2024 sui prodotti da costruzione

Il nuovo regolamento europeo sui prodotti da costruzione stabilisce:

- **norme armonizzate** sulle modalità di espressione della **prestazione dei prodotti da costruzione in termini ambientali e di sicurezza** in relazione alle loro caratteristiche essenziali, inclusa la **valutazione del ciclo di vita**;
- **requisiti ambientali, funzionali e di sicurezza** dei prodotti da costruzione;
- i diritti e gli **obblighi** per gli operatori economici che trattano prodotti da costruzione o loro componenti;
- gli **obblighi** per gli altri operatori che forniscono **servizi connessi alla fabbricazione e alla commercializzazione** dei prodotti da costruzione.

Il nuovo regolamento aggiorna la **definizione** di “**prodotti da costruzione**”, intesi come qualsiasi elemento fisico avente o meno una forma, compresi **prodotti fabbricati tramite stampa 3D**, oppure un *kit* immesso sul mercato, anche mediante fornitura al cantiere, per essere **incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse** fatta eccezione per gli elementi che sono necessariamente integrati innanzitutto in un *kit* o in un altro prodotto da costruzione prima di essere incorporati in modo permanente in opere di costruzione.

Transizione verde e digitale verso un'economia circolare

Nella dichiarazione di prestazione e di conformità i produttori saranno tenuti a divulgare la **prestazione di sostenibilità ambientale** del prodotto durante il suo ciclo di vita per quanto riguarda le seguenti caratteristiche essenziali:

- effetti dei cambiamenti climatici – totale;

- effetti dei cambiamenti climatici – combustibili fossili;
- effetti dei cambiamenti climatici – biogenici;
- effetti dei cambiamenti climatici – uso del suolo e cambiamento di uso del suolo
- riduzione dello strato di ozono;
- potenziale di acidificazione
- eutrofizzazione delle acque dolci;
- eutrofizzazione delle acque marine;
- eutrofizzazione terrestre;
- ozono fotochimico;
- impoverimento abiotico – minerali, metalli;
- impoverimento abiotico – combustibili fossili;
- consumo di acqua;
- particolato;
- radiazioni ionizzanti, salute umana;
- ecotossicità, acque dolci;
- tossicità per gli esseri umani, effetti cancerogeni;
- tossicità per gli esseri umani, effetti non cancerogeni;
- impatti legati all'uso del suolo.

La prestazione di sostenibilità ambientale dovrà essere estesa anche all'**imballaggio** utilizzato o che più probabilmente sarà utilizzato.

Per i nuovi prodotti, i cicli di vita calcolati dovrebbero includere tutte le fasi della vita di un prodotto, dall'acquisizione delle materie prime o dalla produzione a partire da risorse naturali al loro smaltimento finale (importante è il riferimento alla **sostenibilità, durabilità,**

riutilizzabilità dei prodotti, alla **manutenzione** e alla **riduzione dei rifiuti**), compresi i potenziali benefici e carichi al di fuori dei limiti.

A tale scopo, l'ambito di applicazione del regolamento è esteso ai prodotti **usati e rifabbricati**; è prevista l'introduzione di specifiche tecniche per garantire gli standard di sicurezza e sostenibilità.

Una sola marcatura CE

Nel nuovo regolamento si stabilisce che **“nella dichiarazione di prestazione e di conformità non può essere apposta altra marcatura oltre alla marcatura CE”**.

Nel mercato interno, la marcatura CE dovrebbe essere l'unico simbolo che conferma la conformità dei prodotti alle specifiche tecniche armonizzate, evitando così la frammentazione del mercato e le informazioni fuorvianti causate da diverse metodologie di valutazione. Le marcature supplementari, che possono confondere e ingannare consumatori e operatori del mercato, non dovrebbero essere utilizzate insieme alla marcatura CE.

Queste marcature extra possono anche danneggiare la chiarezza e l'efficacia della marcatura CE e creare svantaggi competitivi, specialmente per le piccole e medie imprese (PMI), che potrebbero trovarsi svantaggiate. Nonostante il divieto di marcature aggiuntive sullo stesso prodotto della marcatura CE, altri tipi di marcature sono permessi sul mercato unico, a patto che non confondano o ingannino il consumatore né compromettano la visibilità o la comprensibilità della marcatura CE.

“Per evitare dichiarazioni fuorvianti, le dichiarazioni dei fabbricanti di prodotti da costruzione dovrebbero basarsi su un metodo di valutazione contenuto in specifiche tecniche armonizzate, se disponibile.”

La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Apponendo la marcatura CE sul prodotto, o avendola apposta, l'operatore economico:

- indica di essersi assunto la responsabilità della conformità del prodotto alla prestazione dichiarata;
- diventa responsabile della prestazione dichiarata e del rispetto di tali requisiti conformemente al diritto nazionale in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

La marcatura CE è l'unica marcatura che attesta la prestazione del prodotto per quanto riguarda le caratteristiche essenziali valutate conformemente al regolamento.

Nuovo sistema di passaporti digitali dei prodotti da costruzione

L'applicazione uniforme delle nuove norme armonizzate si baserà su un nuovo sistema di **passaporti digitali dei prodotti da costruzione**, prevista dall'art. 75 del nuovo Regolamento europeo dei Prodotti da Costruzione.

Esso sarà istituito da un regolamento dell'Unione Europea e dovrà essere **compatibile e interoperabile con il passaporto digitale dei prodotti sostenibili**, senza che sia compromessa l'interoperabilità con la modellizzazione delle informazioni

sugli edifici ([Building Information Modelling – BIM](#)), tenendo conto delle caratteristiche e dei requisiti specifici relativi ai prodotti da costruzione.

Il regolamento sul passaporto digitale dei prodotti da costruzione dovrà:

- individuare tutti i soggetti, compresi gli operatori economici, i clienti, i disinstallatori, gli utenti e le autorità nazionali competenti, che devono avere accesso alle informazioni contenute nel passaporto del prodotto, tenendo conto della necessità di tutelare i diritti di proprietà intellettuale e le informazioni commerciali sensibili, come pure di garantire la sicurezza delle opere di costruzione;
- stabilire le modalità dettagliate per l'aggiornamento delle informazioni contenute garantendo la disponibilità di passaporti dei prodotti in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell'attività nell'Unione dell'operatore economico che ha creato il passaporto del prodotto o, se necessario, dopo la scadenza degli obblighi dei fabbricanti di garantirne la disponibilità, compresa l'istituzione di un sistema di back-up da parte dei fornitori di servizi di passaporto del prodotto.

Il passaporto corrisponde al prodotto-tipo e al suo codice di identificazione unico e include:

- la dichiarazione di prestazione e di conformità;
- le informazioni generali, le istruzioni per l'uso e le informazioni sulla sicurezza;
- la documentazione tecnica.

Inoltre, dovrà stabilire se richiesto un sistema dei seguenti requisiti:

- sistema di certificazione per i fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto per verificare i requisiti basati sulla norma del regolamento (UE) sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili;
- norme e procedure più dettagliate o alternative relative al ciclo di vita degli identificativi, dei supporti di dati, delle credenziali digitali e del registro dei passaporti del prodotto a quelle stabilite dal regolamento (UE) sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili;
- sistema accessibile per un periodo di 25 anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultimo prodotto corrispondente al suo prodotto-tipo e che l'operatore economico metta a disposizione il passaporto digitale del prodotto per almeno 10 anni, senza che, nel caso di un periodo più lungo, ciò comporti costi e oneri sproporzionati per gli operatori economici;
- la necessità di garantire la disponibilità di informazioni per il riutilizzo e la rifabbricazione dei prodotti.

Incentivi per prodotti da costruzione a prestazioni elevate

Secondo le disposizioni dell'Unione Europea, gli Stati membri devono provvedere ad attuare incentivi per una categoria di prodotti espresse in classi di prestazione più elevate e gli incentivi dovranno favorire i prodotti con le migliori prestazioni ambientali.

Nel definire le classi di prestazione, il regolamento considera diversi criteri, quali:

- numero di prodotti in ciascuna classe di prestazione;
- garantire che i prodotti soddisfino le prescrizioni senza avere un impatto negativo sui consumatori dal punto di vista economico.

Appalti pubblici verdi (GPP)

Il regolamento introduce requisiti a livello UE per il GPP per i materiali da costruzione a partire dalla fine del 2026. L'art. 83 richiede alla Commissione di adottare atti delegati a stabilire i requisiti minimi obbligatori di sostenibilità ambientale per i prodotti da costruzione. Questi requisiti si applicano alle procedure di appalto che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici e le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono applicare tali requisiti minimi obbligatori quando richiedono prestazioni minime di sostenibilità ambientale per i prodotti da costruzione.

Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono decidere di stabilire requisiti più ambiziosi o aggiuntivi relativi alle caratteristiche essenziali dei prodotti. Questo è permesso purché non comporti costi sproporzionati o difficoltà tecniche e sia in linea con la necessità di promuovere la sostenibilità ambientale.

Nuovo CPR 2024 in italiano

In allegato il testo integrale pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea (in italiano) dell'aggiornamento al Regolamento dei Prodotti da Costruzione della Commissione Europea.

Private File – Access Forbidden

Prodotti da costruzione: nuovo sistema VVCP 3+ di valutazione della costanza della prestazione

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Serie L del 28 ottobre il **Regolamento delegato (UE) 2024/2769**, che integra il **Regolamento (UE) 305/2011** sui **prodotti da costruzione**.

Il regolamento stabilisce i sistemi applicabili per valutare e verificare la costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali riguardanti la sostenibilità ambientale e in base a un approccio di modellizzazione.

In particolare, è **inserito nell'allegato V il sistema VVCP3+** che definisce i compiti da svolgere nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione quando si applica la raccolta di dati per i valori iniziali, le ipotesi e la modellizzazione con o senza supporto software. Tale modifica è necessaria per garantire che i fabbricanti siano in grado di valutare le caratteristiche essenziali riguardanti la sostenibilità ambientale dei loro prodotti.



Download Gratuito

[Regolamento
delegato \(UE\)
2024/2769 –
Prodotti da
costruzioni \(VVCP
3+\)](#)



Indirizzo articolo: <https://biblus.acca.it/regolamento-prodotti-da-costruzione/>